



# *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

**«Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023».**

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

**VISTO** il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

**VISTO** l’articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156;

**VISTO** il decreto interministeriale n.316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n.44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all’Ing. Pietro Marturano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale dell’ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

**VISTO** il decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta in data 30/11/2020;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;

**VISTO** l'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi “L’Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili”;

**CONSIDERATO** che ai sensi delle norme sopra richiamate l’Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile;

**CONSIDERATO** altresì che l’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

**VISTO** il decreto ANSFISA prot. n. 0081906 del 28-12-2023 recante «Disciplina dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156»;

**VISTO** il decreto ANSFISA prot. n. 0082216 del 29-12-2023 recante «Disciplina delle modalità per la realizzazione e l’apertura all’esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell’articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»;

**VISTO** il decreto ANSFISA prot. n. 0076655 del 7-12-2023 recante «Disciplina delle attività ispettive di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza di cui all’art. 6 del decreto-legge n.121/2021»;

**RITENUTO** pertanto necessario disciplinare i requisiti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione ai verificatori indipendenti di impianti di traslazione di categoria “D” ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto ANSFISA n.0076655 del 7-12-2023;

**RITENUTO** di dover apportare alcune modifiche al decreto n.00026 del 1° marzo 2024 di pari oggetto, al fine di correggere alcuni refusi, integrando, al contempo, alcuni dei requisiti dei verificatori;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto si applica ai soggetti, “terzi ed indipendenti”, di comprovata esperienza, di cui all’articolo 2, comma 9, del decreto ANSFISA n.0076655 del 7-12-2023, ovvero ai “Verificatori di impianti pubblici di categoria “D” (nel seguito, per brevità: “Verificatori”).

2. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.00026 del 1° marzo 2024 di pari oggetto.

### **Art.2**

#### **(Requisiti del personale verificatore)**

I requisiti minimi per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali (Verificatori) di cui al precedente articolo 1, sono i seguenti:

1. Il verificatore deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e, in particolare:

1) Requisiti tecnico-professionali:

- a) laurea magistrale in ingegneria (rilasciata a seguito di corso quinquennale) conseguita da non meno di cinque anni;
- b) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A);
- c) aver frequentato un corso di formazione per Verificatori di impianti di traslazione di categoria D presso un Centro di Formazione (CdF) Accreditato da ANSFISA in accordo alle linee guida di cui al decreto n.0014 del 14 febbraio 2024 e superato i relativi test finali di apprendimento;
- d) esperienza professionale certificata mediante:
  - il possesso della qualifica, in corso di validità, di Direttore o Responsabile di Esercizio ai sensi del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) 18 febbraio 2011;
  - o in alternativa
    - esperienza dimostrabile e certificabile, non inferiore a 3 anni, maturata nell'ambito dei sistemi di trasporto ad impianti fissi per funzioni tecniche degli impianti stessi ovvero alle dipendenze di amministrazioni (pubbliche o private) operanti nei settori di progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione o verifiche degli impianti;
- e) certificazione di addetto ai controlli non distruttivi ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9712 di almeno secondo livello per non meno di 3 metodologie di controllo;
- f) polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni verso terzi, con copertura dei danni di ogni genere alle cose e persone, con massimale di € 500.000,00.

2) Requisiti morali:

- a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- c) Non essere destinatario di provvedimenti sanzionatori o censure da parte di Autorità competenti (MIT, ANSFISA, ASL, INL, ANAC, ecc...).

3) Requisiti fisici:

- a. essere in possesso dei requisiti fisici indicati nell'allegato I del decreto MIT 18 febbraio 2011.

### **Art. 3**

#### **(Documentazione per ottenere l'idoneità)**

1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di Verificatore l'interessato presenta all'ANSFISA apposita domanda, allegando la seguente documentazione:

- 1) certificazione relativa al titolo di studio posseduto o autocertificazione;
- 2) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale o autocertificazione attestante l'iscrizione;
- 3) certificato di frequenza e superamento esame emesso da un centro di formazione accreditato ANSFISA;
- 4) copia del patentino di idoneità alle funzioni di direttore o responsabile di esercizio in corso di validità, ovvero certificazione dell'esperienza professionale come definito all'art.2, comma 1, lettera d) del presente decreto;
- 5) certificazioni, in corso di validità, di addetto ai controlli non distruttivi, livello 2 o 3, ai sensi della norma UNI EN ISO 9712;
- 6) copia conforme all'originale della polizza assicurativa (in corso di validità);
- 7) certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione;
- 8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- 9) certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dal quale risulti l'idoneità secondo i criteri di cui all'allegato I del decreto dirigenziale MIT 18 febbraio 2011.

2. I documenti di cui al precedente comma 1, punti 7), 8) e 9), devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della presentazione della domanda di riconoscimento.

### **Art. 4**

#### **(Accertamento dell'idoneità tecnica)**

1. Quando sussistono i presupposti stabiliti ai precedenti articoli 2 e 3, l'idoneità tecnica per i verificatori di impianti è accertata dall'ANSFISA mediante le procedure indicate nel presente articolo.

2. L'idoneità tecnica per i verificatori di impianti è accertata mediante esame orale rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato.

3. La prova orale di cui al precedente comma 2 si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato I del presente decreto ed è sostenuta davanti ad una commissione. Della prova orale viene redatto apposito processo verbale.

4. La commissione di cui al precedente comma 3 è nominata dalla competente direzione generale dell'ANSFISA (DGSTIF) ed è costituita da un ingegnere, con funzioni di presidente, da un funzionario tecnico e da un dipendente dell'Agenzia con funzioni di segreteria. La sede dell'esame è stabilita dalla DGSTIF in relazione al numero delle domande pervenute ai vari uffici territoriali dell'Agenzia.

## **Art. 5**

### **(Patentino di idoneità alle funzioni di Verificatore)**

1. A seguito dell'esito favorevole della prova orale di cui al precedente art. 4, l'ANSFISA rilascia all'interessato il patentino di idoneità, in bollo, conforme al modello di cui all'allegato III al presente decreto, necessario per l'espletamento della funzione di Verificatore di impianti di categoria D, ad eccezione degli ascensori inclinati.

## **Art. 6**

### **(Conferma di validità del patentino di idoneità)**

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 5 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta all'ANSFISA apposita istanza in bollo allegando la seguente documentazione:

- 1) certificato di partecipazione al corso di aggiornamento per Verificatori di impianti di categoria D emesso da un centro di formazione accreditato dall'ANSFISA. Il corso di aggiornamento si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato II del presente decreto;
- 2) evidenza, dimostrabile e certificabile, dello svolgimento di almeno 10 verifiche nel corso dei 5 anni precedenti;
- 3) la documentazione di cui ai punti nn. 5), 6), 7), 8) e 9) di cui al precedente articolo 3, comma 1.

2. I documenti di cui al precedente comma 1) devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della domanda di rinnovo del patentino di idoneità.

## **Art. 7**

### **(Sospensione e revoca del patentino di idoneità)**

1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 6, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Valutatore, la competente direzione generale dell'ANSFISA può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita medica di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.

2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita medica di revisione, la DGSTIF dell'ANSFISA provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita medica di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita medica.

4. Il patentino d'idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'art. 6, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del primo comma, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.

5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale la competente direzione generale dell'ANSFISA può sospendere la validità del patentino di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo esame di idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate all'art. 4.

6. Se, entro il termine di cui al precedente quinto comma e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha avuto esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato dalla competente direzione generale dell'ANSFISA.

7. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, l'ANSFISA provvede alla revoca del patentino, ed un nuovo esame di idoneità non può essere sostenuto prima di sei mesi dalla revoca dello stesso.

8. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato ed un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.

9. L'ANSFISA potrà sospendere o, nei casi più gravi, revocare il patentino di idoneità ai verificatori che abbiano contravvenuto ai doveri previsti al successivo articolo 8. Il nuovo esame di idoneità non potrà essere sostenuto prima di sei mesi dalla suddetta revoca.

### **Art. 8**

#### **(Incompatibilità, terzietà ed indipendenza dei verificatori)**

1. Chi esercita la funzione di Verificatore di un impianto non può svolgere la funzione di Direttore o Responsabile di esercizio per quello stesso impianto e per tutti gli altri impianti gestiti dallo stesso esercente.

2. I Verificatori di cui al presente decreto devono garantire in ogni caso la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza, ovvero non essere dipendenti, soci o amministratori dell'azienda esercente.

### **Art. 9**

#### **(Corsi di formazione e obblighi dei CdF riconosciuti)**

1. I corsi di formazione per Verificatori di impianti di traslazione di categoria D, sia iniziale che di aggiornamento, possono essere erogati esclusivamente da Centri di Formazione Accreditati dall'ANSFISA in accordo alle linee guida di cui al decreto n.000014 del 14 febbraio 2024.

2. Il corso di formazione iniziale, necessario per accedere all'esame per il riconoscimento dell'idoneità di Verificatore, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato I del presente decreto;
- b) la durata minima del corso deve essere di 120 ore di cui al massimo 40 in autoapprendimento;
- c) le esercitazioni pratiche ed il test finale, da somministrare ai discenti con domande a risposta multipla, devono essere svolti necessariamente in presenza;
- d) la percentuale di risposte corrette per il conseguimento dell'attestato di superamento esame è del 75%;
- e) il test finale di apprendimento è predisposto dal Centro di formazione;
- f) per accedere al test finale di apprendimento il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni;

3. Il corso di formazione di aggiornamento, necessario per la conferma di validità del patentino di idoneità deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato II del presente decreto;
- b) la durata minima del corso deve essere di 30 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;

- c) per l'ottenimento dell'attestato di partecipazione, necessario per la richiesta di rinnovo del patentino di idoneità, il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni del corso.
4. Ogni corso di formazione di cui al presente articolo, necessario per il rilascio o il rinnovo della validità del patentino di idoneità deve essere preventivamente comunicato alle sedi territoriali dell'Agenzia (UOT) di competenza a mezzo PEC ([ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)) almeno quindici giorni prima dell'avvio, al fine di consentire alla stessa Agenzia una idonea programmazione delle visite ispettive.
5. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4 devono contenere date, luogo, nominativi dei partecipanti e dei docenti, modalità di erogazione dei contenuti, ed istruzioni per l'accesso da remoto in caso di corsi on-line e nell'oggetto deve inserirsi il seguente codice: «DGSTIF001».
6. I corsi di formazione non preventivamente comunicati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, ovvero non conformi a quanto prescritto nel presente decreto sono privi di validità.

#### **Art. 10**

##### **(Verifiche ispettive a cura dell'ANSFISA)**

1. L'Agenzia effettua, con proprio personale, verifiche ispettive a campione, con e senza preavviso, presso la sede dei Centri di formazione, al fine di verificare la regolarità della documentazione, delle procedure, delle aule di formazione, degli strumenti, del personale del CdF al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente decreto. Le ispezioni possono essere effettuate anche durante i corsi, sia in presenza che in modalità on-line.
2. Delle ispezioni di cui al precedente comma 1 viene redatto apposito processo verbale.
3. A seguito delle verifiche ispettive di cui al precedente comma 1, in funzione della gravità delle eventuali irregolarità riscontrate, l'Agenzia può sospendere il riconoscimento del Centro di formazione da uno a sei mesi, ovvero revocare il riconoscimento nei casi più gravi. L'Agenzia inoltre, se del caso, può annullare la validità dei corsi di formazione in corso.

#### **Art. 11**

##### **(Entrata in vigore)**

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia ([www.ansfisa.gov.it](http://www.ansfisa.gov.it)).

Il direttore generale  
(ing. *Pietro Marturano*)



**ANSFISA**

Pietro Marturano  
04.03.2024 15:27:17  
GMT+01:00

## ALLEGATI

Allegato I	Programma del corso iniziale per verificatori
Allegato II	Programma del corso aggiornamento per verificatori
Allegato III	Fac-simile del patentino di idoneità per verificatore di impianti di categoria “D”

  
ANSFISA  
Pietro  
Marturano  
04.03.2024  
15:27:17  
GMT+01:00

## **PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER VERIFICATORI DI IMPIANTI DI TRASPORTO DI CATEGORIA "D"**

### PROGRAMMA DEL CORSO

1. Elementi di meccanica, elettrotecnica e scienza delle costruzioni.
2. Gli impianti in servizio pubblico
  - Nozioni sulla normativa relativa alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione di ascensori, scale mobili, tappeti mobili, piattaforme elevatrici, montascale e impianti assimilabili in servizio pubblico
  - Funzioni, compiti e responsabilità del responsabile, del direttore di esercizio e del verificatore di impianti di categoria D
  - La normativa Ansfisa
  - Gli impianti installati negli edifici e nelle stazioni, collaudo statico, norme UNI, EN, CEI
  - La manutenzione degli impianti di traslazione e sollevamento di persone
  - Cenni sulla gestione delle emergenze e sui piani di evacuazione dei passeggeri.
3. Tecniche di audit e valutazione dei sistemi di gestione della qualità e della sicurezza
  - Introduzione alle tecniche di audit
  - La certificazione ISO 9001
  - La norma ISO 19011 - "*Linee guida per audit di sistemi di gestione*"
  - Realizzazione di un programma di Audit, pianificazione e preparazione dell'Audit, Check list, raccolta delle evidenze, redazione del rapporto di Audit, riunione di chiusura, formulazione dei rilievi e delle non conformità
  - Competenze, valutazione, codice deontologico degli auditor
  - Simulazione completa di un audit
4. Norme tecniche di riferimento per ascensori e impianti assimilabili
  - Descrizione generale di un impianto
  - Immissione sul mercato e messa in servizio: evoluzione legislativa e situazione attuale
  - Introduzione al Nuovo Approccio ed approfondimento sulle direttive di prodotto applicabili: la direttiva ascensori, le procedure di valutazione della conformità, l'allegato I ed i requisiti essenziali di sicurezza (RES), analisi e valutazione dei rischi
  - L'impianto e i suoi componenti: terminologia, tipologie di impianti, descrizione e funzionamento dei singoli componenti, impianto elettrico ed impianto meccanico, dispositivi e componenti di sicurezza
  - Le norme tecniche della serie EN 81

- La legislazione nazionale di riferimento per gli impianti in uso privato e pubblico
  - Cenni sulla legislazione nazionale per il superamento delle barriere architettoniche
  - Messa in servizio: documentazione, procedure e responsabilità
  - La gestione dell'Esercizio, compiti e doveri dell' esercente per gli impianti in uso pubblico
  - La manutenzione degli impianti in uso pubblico
  - Il regime dei controlli e delle verifiche per gli impianti in uso pubblico
5. Norme tecniche di riferimento per scale, tappeti mobili ed impianti assimilabili
- Descrizione generale di un impianto
  - Immissione sul mercato e messa in servizio: evoluzione legislativa e situazione attuale
  - Introduzione al Nuovo Approccio ed approfondimento sulle direttive di prodotto applicabili: la direttiva macchine, le procedure di valutazione della conformità, l'allegato I ed i requisiti essenziali di sicurezza (RES), analisi e valutazione dei rischi
  - L'impianto e i suoi componenti: terminologia, tipologie di impianti, descrizione e funzionamento dei singoli componenti, impianto elettrico ed impianto meccanico, dispositivi e componenti di sicurezza
  - Le norme tecniche della serie EN 115
  - La legislazione nazionale di riferimento per gli impianti in uso privato e pubblico
  - Messa in servizio: documentazione, procedure e responsabilità
  - La gestione dell'Esercizio, compiti e doveri dell' esercente per gli impianti in uso pubblico
  - La manutenzione e le verifiche per gli impianti in uso pubblico
6. Norme tecniche di riferimento per piattaforme elevatrici e servoscala
- Descrizione generale di un impianto
  - Immissione sul mercato e messa in servizio: evoluzione legislativa e situazione attuale
  - Introduzione al Nuovo Approccio ed approfondimento sulle direttive di prodotto applicabili: la direttiva macchine, le procedure di valutazione della conformità, l'allegato I ed i requisiti essenziali di sicurezza (RES), analisi e valutazione dei rischi
  - L'impianto e i suoi componenti: terminologia, tipologie di impianti, descrizione e funzionamento dei singoli componenti, impianto elettrico ed impianto meccanico, dispositivi e componenti di sicurezza
  - Le norme tecniche della serie EN 81-41
  - La legislazione nazionale di riferimento per gli impianti in uso privato e pubblico
  - Cenni sulla legislazione nazionale di riferimento per il superamento delle barriere architettoniche

- Messa in servizio: documentazione, procedure e responsabilità
  - La gestione dell'Esercizio, compiti e doveri dell'esercente per gli impianti in uso pubblico
  - La manutenzione e le verifiche per gli impianti in uso pubblico
7. Controlli non distruttivi
- Cenni generali sui controlli non distruttivi (CND)
  - CND applicabili ad ascensori, scale mobili e impianti di sollevamento in genere
  - CND in ambito civile ed industriale
  - Principi generali dei metodi visivo (VT), liquidi penetranti (PT), particelle magnetiche (MT), ultrasuoni (UT), magneto-induttivo (MRT)
  - Piano dei controlli non distruttivi, revisioni speciali e generali
  - La legislazione nazionale vigente e le principali norme tecniche applicabili
  - I criteri di accettabilità
  - Stesura ed interpretazione dei report di prova
  - Esercitazioni pratiche
8. Funi e catene
- Costruzione, costituzione, tipologie, utilizzo, manutenzione, verifiche, controlli.
  - La legislazione nazionale di riferimento
  - Norme tecniche di settore
  - Come si esegue una verifica su una fune e su una catena
  - I criteri di accettabilità e di scarto di funi e catene
  - Funi e loro attacchi, principali metodi di giunzione (capicorda a cuneo, a morsetto, teste fuse, tamburi)
  - I rapporti diametro fune/tamburo, fune/puleggia e filo/tamburo, filo/puleggia
9. Esercitazioni pratiche
- Esempio di verifica di ascensore elettrico o oleodinamico
  - Esempio di verifica di scala o tappeto mobile
  - Il verbale di sopralluogo e verifica



**ANSFISA**

Pietro Marturano  
04.03.2024 15:27:17  
GMT+01:00

## **PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER VERIFICATORI DI IMPIANTI DI TRASPORTO DI CATEGORIA "D"**

### PROGRAMMA

#### 1) Normativa nazionale di riferimento per gli impianti in servizio pubblico

- Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida di settore, relativi alla concessione, alla costruzione, esercizio e manutenzione di ascensori, scale mobili, tappeti mobili, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili in servizio pubblico
- Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida, relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Casi di studio

#### 2) Norme tecniche di riferimento per gli impianti in servizio pubblico

- Aggiornamento sulle norme tecniche di settore per gli ascensori, scale mobili, tappeti mobili, piattaforme elevatrici, servoscala ed impianti assimilabili in servizio pubblico
- Casi di studio

#### 3) Controlli non distruttivi

- Aggiornamento sulle norme tecniche di settore relative ai controlli non distruttivi utilizzati per le verifiche di ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili in servizio pubblico.
- Casi di studio



**ANSFISA**

Pietro Marturano  
04.03.2024 15:27:17  
GMT+01:00

FAC-SIMILE PATENTINO DI IDONEITA'



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  
E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE

Protocollo: .....

Ufficio Territoriale Competente .....

Patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di  
**Verificatore di impianti di categoria «D»**

Si certifica che il Sig. ....  
nato a ..... il .....  
residente in .....  
titolo di studio .....,  
ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto ANSFISA n. 0076655 del 7 dicembre 2023, è  
stato riconosciuto

**IDONEO**

ad espletare le funzioni di verificatore indipendente di impianti di traslazione di categoria  
«D» e pertanto è autorizzato ad espletare la funzione su tutto il territorio nazionale.

La validità del presente patentino deve essere confermata ogni cinque anni.

..... li .....

Il dirigente



Pietro  
Marturano  
04.03.2024  
15:27:17  
GMT+01:00

**Note importanti:**

Il titolare della presente autorizzazione si impegna a rispettare la normativa vigente ed in particolare i decreti, le linee guida e le circolari emesse dell'ANSFISA. Il titolare si impegna inoltre a svolgere gli incarichi di verificatore rispettando rigorosamente i principi deontologici professionali degli ingegneri.

Il titolare della presente autorizzazione si impegna inoltre a rispettare sempre e comunque i principi di correttezza, lealtà, trasparenza e terzietà.

In caso di mancata ottemperanza alle regole ed ai principi di cui sopra, l'Agenzia si riserva di sospendere o, nei casi più gravi, revocare la presente autorizzazione.

**Conferme di validità**

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. .... del decreto ANSFISA n. ...., la validità del presente patentino è confermata sino al .....  
..... li ..... Il dirigente

